

CAPO I IL SERVIZIO TAXI

Art. 1 Definizione del servizio

1. Il servizio Taxi, così come definito dall'Art. 1, comma 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 2 Disciplina del servizio

1. Il servizio taxi è disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente Regolamento:
 - dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21,
 - dalla Legge Regionale 25 luglio 1994, n. 40,
 - dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
 - dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazione - Nuovo Codice della Strada,
 - dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalla Legge dello Stato e della Regione Liguria.
3. La trattazione delle pratiche relative al servizio taxi è affidata all'Ufficio Commercio di questo Comune.

Art. 3 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/1992.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Art. 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dall'Art. 5 della Legge n. 443/1985;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge.

4. Nei casi di cui al comma 3 - punti b) e c), è consentito al titolare della licenza taxi, conferire la stessa alla cooperativa od al consorzio, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi stessi. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. Nel caso di recesso la licenza potrà essere ritrasferita al socio conferente solo se sia trascorso almeno un anno dal conferimento.

5. La licenza è riferita ad un solo autoveicolo.

Art. 4 **Condizioni di esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi,
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi,
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti,
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale, ed esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
4. Il servizio è esercitato direttamente da titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un suo sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
5. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei suoi sostituti impegnati nella guida del mezzo, L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 5 **Numero delle licenze**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4 della L.R. n. 40/1994.

Art. 6 **Caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi, immatricolate successivamente all'entrata in vigore della L. 21/1992, devono essere di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992, e devono essere dotate di marmitte catalitiche.

2. Le autovetture adibite al servizio taxi, possono avere una capienza massima di nove posti, compreso quello del conducente;

3. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta " Taxi ", inamovibile. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura del seguente contrassegno:

- sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm 100 di base per 80 di altezza recante nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta Servizio Pubblico in nero su campo bianco, nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza, nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20;

Art. 7

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:

a) la vettura locata deve avere i requisiti prescritti dalla specifica normativa,
b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

2. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza di esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

a) le generalità del locatore e del locatario,
b) il numero di targa e di licenza della vettura locata,
c) il numero di targa e la licenza della vettura sostituita,
d) il periodo di validità.

Art. 8

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio taxi possono essere impegnati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco stesso.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi.

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art 9

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di licenza taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale e nazionale e negli Stati membri della C.E.E., ove a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, fermo restando quanto disposto dall'Art. 11 della Legge 15/01/1992, n. 21, avviene con le modalità, orari, turni e dai luoghi di stazionamento individuati con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria.
3. Il prelevamento può avvenire, al di fuori delle zone di cui sopra, quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. E' fatto divieto il prelevamento su piazze dove funziona un posteggio. In tal caso il prelevamento deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso precedente.
4. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
5. E' consentito all'utenza di accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO II LA COMMISSIONE COMUNALE

Art. 10 Commissione consultiva comunale

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

➤ **PRESIDENTE :**

- Responsabile del Settore Economico Finanziario o suo delegato

➤ **COMPONENTI :**

- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato

- n. 2 rappresentanti delle Associazioni di categoria

- n. 1 rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap

- n. 1 rappresentante diverso da quelli di cui al precedente punto liberamente eletto dai taxisti nel proprio ambito.

Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto altresì a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 3 componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'Art. 16, la Commissione svolge i seguenti compiti:

a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto all'Art. 14,

b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati,

c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'Art. 16 e redige la graduatoria di merito,

d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, o per iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

6. Quando per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri della Commissione stessa deliberando sulla pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO III LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 11

Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada, dotati dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale,
 - b) idoneità professionale.

2. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia ;

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 25 luglio 1994, n. 40, nonché delle vigenti disposizioni in materia.

Art 12

Accesso alla professione di tassista

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel " Ruolo di conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ", tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Non possono esercitare la professione di tassista coloro i quali nel quinquennio precedente il rilascio dell'autorizzazione sono incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza anche rilasciata da altri Comuni.

CAPO IV LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 13
Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. Il bando di concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando di concorso deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14
Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando del concorso per l'assegnazione sono i seguenti:
 - a) il numero delle licenze da assegnare,
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione,
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli,
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande,
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'Art. 10,
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 15
Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi dovranno pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di cui all'Art. 14, 1° comma lettera d, e dovranno essere redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco.
2. Nella domanda devono essere indicate generalità, cittadinanza, titolo di studio. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo,
 - b) documentazione di eventuali titoli di preferenza,
 - c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio,
 - d) certificazione attestante il possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme sul Codice della Strada,
 - e) atto sostitutivo dell'atto di notorietà in cui l'interessato dichiara di non essere stato titolare di licenza per il servizio taxi, di non averla trasferita ad altro soggetto e di non essere incorso in provvedimenti di decadenza o revoca durante il quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Art. 16
Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di cui al precedente Art. 10, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità professionale conseguita a norma della Legge Regionale n. 40/1994punti n. 5
- b) laurea.....punti n. 4
- c) diploma di maturitàpunti n. 3
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea..... ..punti n. 2
a semestre fino ad un massimo di otto semestri.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si farà riferimento alla data di trasmissione della domanda. In caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio, nei modi consueti.

Arti. 17

Assegnazione e rilascio della licenza

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'Art. 10, dispone il rilascio del titolo che verrà emesso con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista,

3. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.

4. Nel caso di assegnazione della licenza, il titolare della licenza deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori mesi quattro ove l'assegnatario dimostri di non avere disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 18

Validità della licenza

1. La licenza di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.

2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle legge vigenti e dal presente regolamento.

Art. 19
Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni
 - b) aver compiuto sessant'anni
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o " Mortis causa " subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale,
 - b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede a cui volturare la licenza;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui al CAPO III.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

5. Nel caso di acquisizione della licenza per atto tra vivi o per " mortis causa " il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dalla data di rilascio della licenza volturata. Nel caso in cui il soggetto risulti sprovvisto del certificato di idoneità professionale, il predetto termine è prorogato a mesi sei.

CAPO V
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20
Sosta delle autovetture

1. Per l'esercizio del servizio di cui al presente Regolamento, il Comune, con deliberazione della G.C. sentita la Commissione di cui al precedente Art. 10, destina un'area per la sosta delle autovetture.
2. L'area suddetta sarà suddivisa in un numero di parcheggi pari al numero delle licenze da rilasciare ai sensi dell'Art. 5 del presente regolamento.

Art. 21

Sospensione del servizio

1. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, a cura del titolare la licenza, entro il termine perentorio di due giorni al competente ufficio comunale.

Art 22

Turni di servizio e acquisizione della corsa

1. Il Sindaco, oltre a determinare i normali turni di servizio dei taxi, si riserva la facoltà di stabilirne altri straordinari, diurni e notturni, in occasione di esposizioni raduni, spettacoli o cerimonie, ed in ogni altra occasione in cui si verifichi una riunione straordinaria di persone, precisando gli autoveicoli che devono espletarli e la località del loro raggruppamento.
2. Nell'ambito del territorio Comunale, la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta definite dal precedente Art. 20
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio: alla colonnina telefonica sui luoghi di stazionamento e tramite telefono cellulare
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito.

Art. 23

Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza,
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto,
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo
 - d) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo,
 - e) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari,
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassmetro ed al contachilometri,
 - g) rilasciare, su richiesta del cliente, la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a) seguire percorsi diversi dalla via più breve. E' fatto obbligo informare il cliente su qualsiasi deviazione al percorso normalmente più breve si rendesse necessaria,
 - b) far salire sul veicolo persone diverse da quelle che hanno ordinato la corsa,
 - c) portare animali propri in vettura,
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo,
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassometrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata sulla base chilometrica,
 - f) rifiutare il trasporto di bagaglio nei limiti della capienza del veicolo,
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 24
Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura,
 - b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque,
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 25
Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio,
 - b) per chiamata alle armi,
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui,
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida,
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi titolari della licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare della licenza o l'erede, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'Art. 12.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'Art. 12.

Art. 26
Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo e per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 27
Trasporto handicappati

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. I veicoli in servizio taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

Art. 28
Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi sono fissate dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'Art. 10.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono calcolate a base multipla con riferimento al periodo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

Art. 29
Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'Art. 10, il competente Ufficio Comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture, recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

Art. 30
Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio taxi, sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

Art. 31
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 32
Pubblicità sulle autovetture

1. Nel rispetto delle vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'Art. 10.

Art. 33
Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio Comunale o agli organi di vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti eventualmente adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali e cui indirizzare i reclami.

CAPO VI
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale, ed agli agenti o ufficiali di Polizia di cui all'Art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 35
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazione, e dell'Art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 100.000= ad un massimo di £. 1.000.000= per le seguenti violazioni:
- a) violazione Art. 4 comma 3 sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo,
 - b) violazione Art. 6 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovettura,
 - c) violazione all'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione alla locazione così come previsto dall'Art. 7,
 - d) violazione agli obblighi di cui all'Art. 8 consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - e) violazione Art. 18 relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'Art. 21,
 - g) violazione alle disposizioni di cui all'Art. 22, inerente i turni di servizio obbligatori e di acquisizione della corsa,
 - h) violazione alle disposizioni di cui all'Art. 23, relativo al comportamento del tassista durante il servizio,
 - i) mancata segnalazione di guasti al tassametro o al contachilometri, così come previsto dagli articoli 28 e 29,
 - l) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati,
 - m) mancata esposizione all'interno dell'autovettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio comunale e cui indirizzare i reclami previsti all'Art. 33.
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare, con intervalli di tempo non superiore ai tre anni, gli importi delle sanzioni di cui al comma 2;
4. Il tassista che si rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'Art. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da £. 100.000= a £. 1.000.000= ai sensi di quanto disposto dall'Art. 16, comma 1 della L.R. n. 40/1994,
5. Chiunque eserciti l'attività di taxi senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da £. 500.000= a £. 5.000.000=.
6. Nel caso di contestazione immediata della violazione, il contravvenuto può pagare direttamente all'agente accertante una somma pari al minimo edittale previsto ai commi precedenti, ai sensi del disposto di cui all'Art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 36 **Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui all'Art. precedente sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 37
Rinuncia

1. Il titolare della licenza che intende rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco del Comune.

Art. 38
Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dalla Giunta Comunale, per un periodo non superiore ai sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione alle norme sul Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportato;
- b) violazione alle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto,
- c) violazione alle norme di cui all'Art. 21 relativo alle modalità di acquisizione della corsa,
- d) violazione alle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi,
- e) violazione alle norme che regolano il trasporto degli handicappati,
- f) violazione, per la terza volta nell'arco di due anni, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente Art. 35,
- g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi.

2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'Art. 10 dispone sul periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione della licenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39
Revoca della licenza

1. La Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'Art. 10, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio di noleggio,
- b) quando in capo al titolare della licenza vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista,
- c) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista,
- d) per la violazione alle norme sulla trasferibilità delle licenze,
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del precedente Art. 38,
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio,
- g) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40
Decadenza della licenza

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'Art. 10, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'Art. 17 - 4° comma.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41
Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comune.

Art. 42
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

INDICE

CAPO I - IL SERVIZIO TAXI

Art. 1 - Definizione del servizio	Pag. 1
Art. 2 - Disciplina del servizio	Pag. 1
Art. 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione	Pag. 1
Art. 4 - Condizioni di esercizio	Pag. 2
Art. 5 - Numero delle licenze	Pag. 2
Art. 6 - Caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture	Pag. 2
Art. 7 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi	Pag. 3
Art. 8 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	Pag. 3
Art. 9 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	Pag. 3

CAPO II - LA COMMISSIONE COMUNALE

Art. 10 - Commissione consultiva comunale	Pag. 4
---	--------

CAPO III - LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 11 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista	Pag. 5
Art. 12 - Accesso alla professione di tassista	Pag. 5

CAPO IV - LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze	Pag. 6
Art. 14 - Contenuti del bando	Pag. 6
Art. 15 - Presentazione delle domande	Pag. 6
Art. 16 - Titoli oggetto di valutazione	Pag. 7
Art. 17 - Assegnazione e rilascio della licenza	Pag. 7
Art. 18 - Validità della licenza	Pag. 7
Art. 19 - Trasferibilità della licenza	Pag. 8

CAPO V - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20 - Sosta delle autovetture	Pag. 8
Art. 21 - Sospensione del servizio	Pag. 9
Art. 22 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa	Pag. 9
Art. 23 - Comportamento del tassista durante il servizio	Pag. 9
Art. 24 - Comportamento degli utenti	Pag. 10
Art. 25 - Sostituzione e collaborazione alla guida	Pag. 10
Art. 26 - Interruzione del trasporto	Pag. 11
Art. 27 - Trasporto handicappati	Pag. 11
Art. 28 - Tariffe	Pag. 11
Art. 29 - Tassametro	Pag. 11

Art. 30 - Contachilometri	Pag. 12
Art. 31 - Responsabilità nell'esercizio del servizio	Pag. 12
Art. 32 - Pubblicità delle autovetture	Pag. 12
Art. 33 - Reclami	Pag. 12

CAPO VI - VIGILANZA DEL SERVIZIO

Art. 34 - Addetti alla vigilanza	Pag. 12
Art. 35 - Sanzioni	Pag. 13
Art. 36 - Irrogazione delle sanzioni	Pag. 14
Art. 37 - Rinuncia	Pag. 14
Art. 38 - Sospensione della licenza	Pag. 14
Art. 39 - Revoca della licenza	Pag. 14
Art. 40 - Decadenza della licenza	Pag. 15
Art. 41 - Abrogazione norme precedenti	Pag. 15
Art. 42 - Entrata in vigore	Pag. 15